

21.3.d Acquisizioni tramite CONSIP

ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP

DESCRIZIONE ADEMPIMENTI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO	FONTI NORMATIVE	REGOLARITA'	
		SI	NO
Ordinativo principale di fornitura debitamente firmato da cui si evincano gli elementi essenziali del contratto di fornitura: parti, oggetto, importo, tempo e modo di esecuzione, modalità e tempi di fatturazione. ¹	Art. 26 l. 488/1999.		
Correttezza della documentazione fiscale ² .	Art. 21 D.P.R. 633/72;		
Correttezza della registrazione del bene acquistato nel relativo inventario.	artt. 17, 20, 22 D.P.R. 254/2002.		
Corrispondenza dell'importo della fattura con l'importo dell'ordine di pagamento e il decreto di liquidazione.	d.lgs.123/2011		
Indicazione del capitolo e del relativo piano gestionale da cui si attingono i fondi.	d.lgs. 123/2011		
Tracciabilità dei flussi finanziari: dichiarazione di conto dedicato; pagamento con assegno bancario o postale o con ogni altro strumento che garantisca la tracciabilità delle operazioni; CIG derivato.	Art. 3 Legge 136/2010 come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito con la L. 217/2010		
DURC in corso di validità al momento del pagamento (120gg), oppure una dichiarazione sostitutiva per importi inferiori ai 20.000 euro ³ .	art. 2 legge 266/2002; Art. 6 D.P.R. 207/2010; art. 31 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 come modificato dalla legge di conversione 21 agosto 2013		

¹ Nell'ambito delle Convenzioni Consip l'ordinativo principale di fornitura, debitamente firmato ed inviato al fornitore aggiudicatario della convenzione medesima, ed il cui modello è disponibile sul sito www.acquistinrete.it, funge da contratto ed il rapporto di fornitura è regolato dall'ordine unitamente alle disposizioni della Convenzione e ai suoi allegati. Inoltre, nel caso in cui l'amministrazione abbia aderito ad una Convenzione Consip, non essendo stata bandita alcuna gara per l'acquisizione del bene e/o servizio da parte della medesima amministrazione, l'ordinativo principale di fornitura costituisce anche l'unico documento necessario ed indispensabile.

² La legge 244/2007 modificata dal D.lgs 201/2011 ha istituito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di fatturazione elettronica. Pertanto dal 6 giugno 2014 i pagamenti potranno essere effettuati solo dietro presentazione di fattura elettronica.

³ L'art. 4, comma 14-bis, D.L. 70/2011, ispirato all'esigenza di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, ha stabilito che "per i contratti pubblici di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possano produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva, e che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive". Dal combinato disposto della succitata norma e dell'art. 6, comma 3, D.P.R. 207/2010, che individua tutte le fasi in cui le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad acquisire di ufficio il DURC, si evince che, limitatamente ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, fermo restando l'obbligo di controllo a campione dell'amministrazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai contraenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva è ammissibile per tutte le fasi individuate dall'articolo 6, comma 3 del regolamento (cfr. Circ. MIT 30 ottobre 2012, n. 4536).

	n. 98.		
Attestazione di Equitalia (per i pagamenti superiori ad € 10.000).	Art. 48 bis d.p.r. 602/73; d.m. 40/2008.		
